



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE**

Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale

Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, 4 - 040676612 – www.guardiacostiera.gov.it/trieste

ORDINANZA 39/03

Divieto di balneazione nei porti

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Trieste,

- VISTO** L'articolo 3 dell'ordinanza n. 12/02 in data 23.05.2002 che disciplina l'attività balneare nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 1° settembre;
- RITENUTO** necessario disciplinare le attività nautiche cui sono riservati in via esclusiva gli specchi acquei portuali e le aree limitrofe nell'ambito del Compartimento Marittimo di Trieste e di converso tutelare la pubblica incolumità;
- VISTI** gli articoli 28,30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione (parte Marittima).

ORDINA

Articolo 1

Nel porto di Trieste e negli approdi minori di San Bartolomeo, S. Rocco, Muggia, Barcola, Cedas, Grignano, S. Croce, Filtri Aurisina, Canovella de Zoppoli, Sistiana, Duino e Villaggio del Pescatore è vietata la balneazione, tranne che negli stabilimenti balneari autorizzati. Analogo divieto vige nel raggio di 100 metri dalle imboccature dei porticcioli e dalle strutture portuali che interessano la navigazione.

Articolo 2

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e fatte salve le norme sanzionatrici contenute in specifiche disposizioni di legge, saranno perseguiti ai sensi dall'articolo 1174, co.1 del Codice della Navigazione. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Trieste, 15.11.2003

**DOCUMENTO FIRMATO IN
ORIGINALE**